

GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Redatta da: OdV
Verificata da: CdA
Approvata da: CdA

STATO DELLE REVISIONI

N. REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE
0	31.03.2025	Prima emissione

RIFERIMENTI: Decreto Legislativo 10/03/2023 n. 24, Linee Guida ANAC Delibera 311 del 12-07-2023, Guida Operativa Confindustria Ottobre 2023

Sommario	
1	SCOPO
2	CAMPO DI APPLICAZIONE
3	TERMINI E DEFINIZIONI
4	RESPONSABILITÀ.....
5	MODALITÀ ESECUTIVE
5.1	Canale di segnalazione interna.....
5.2	Contenuto ed Ammissibilità della segnalazione
5.3	Fasi dell'istruttoria
5.4	Riscontro al segnalante e tempi di esecuzione
5.5	Riscontro al segnalante e tempi di esecuzione
6	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
6.1	Modalità di accesso
6.2	Presupposti per la segnalazione esterna
6.3	Segnalazione atti di ritorsione

1 SCOPO

Definire le modalità operative per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni di violazioni nel rispetto delle disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti contenute nel Dlgs. 10/3/2023 n. 24.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs. 8/6/2001 n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato da Coedil Costruzioni S.r.l., nonché della normativa dell'Unione Europea di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) numeri 3), 4), 5), 6) del Dlgs. 10/3/23 n. 24.

Sono esclusi dalla presente procedura le segnalazioni legate ad un interesse personale del segnalante, inerenti al rapporto di lavoro. Sono altresì escluse le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale e segnalazioni relative a violazioni già regolamentate da specifica normativa.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

segnalazione Whistleblowing	la comunicazione scritta od orale contenente informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
segnalazione interna	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna istituito da Coedil
segnalazione esterna	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC (autorità nazionale anticorruzione)
contesto lavorativo	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo, di collaborazione, di consulenza ovvero di altra natura (tirocinanti, stagisti, soci, persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo ecc.) ma sempre connesso all'attività lavorativa, ai sensi dell' art. 2 c. 1 lett. i) del D.Lgs. n. 24/2023
persona segnalante	la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
facilitatore	una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
persona coinvolta	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione alla quale la violazione è attribuita o una persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
ritorsione	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia

		all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Canale segnalazione interno	di	Canale interno all'ente istituito per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni

4 RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 24/2023, gli enti pubblici e privati, rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina sul whistleblowing, sono obbligati ad attivare un canale di segnalazione interno adeguato, cioè idoneo ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) dlgs. 231/01 prevedono i canali di segnalazione interna di cui al decreto 24/2023.

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un ufficio o a un organo interno autonomo preposto all'attività di gestione della segnalazione, dotato delle necessarie competenze.

In conformità alle Linee Guida Anac, Co.edil costruzioni srl, con apposita delibera del C.d.a., ha affidato al proprio Organismo di Vigilanza, collegiale, l'ulteriore incarico di gestore delle segnalazioni in quanto dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza-funzionali e gerarchiche, rispetto ad altro ufficio interno all'ente, e imparzialità che gli consente di svolgere senza interferenze o condizionamenti l'attività di gestione delle segnalazioni interne in termini di verifica e istruttoria. Nel medesimo atto organizzativo l'O.d.V. è stato autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 24/2023, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 cd. GDPR e il D.lgs. 196/2003 c.d. Codice privacy) .

La responsabilità delle eventuali decisioni operative, una volta dichiarata fondata la segnalazione da parte dell'O.d.V., compete al Consiglio di Amministrazione della società a cui spetta la valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali provvedimenti disciplinari.

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante), potrà essere effettuata la segnalazione esterna all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste dal D.lgs. 24/2023.

5 MODALITÀ ESECUTIVE

5.1 Canale di segnalazione interna

Il soggetto segnalante effettuerà la segnalazione attraverso un canale interno all'Ente, in forma scritta con modalità cartacea, mediante comunicazione in busta chiusa indirizzata a Organismo di vigilanza

di Co.edil Costruzioni srl presso la sede dell'azienda ovvero in forma orale, mediante incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole attraverso il predetto canale cartaceo.

La gestione del canale interno è affidata all'Organismo di Vigilanza di Co.edil Costruzioni srl .

5.2 Ricezione della segnalazione

Il gestore della segnalazione rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione. Tale avviso viene inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione.

Le eventuali segnalazioni anonime, se le stesse risultano puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Tutte le segnalazioni, anche se anonime, verranno registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta verrà conservata.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (es. esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa dev'essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, all'Organismo di Vigilanza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5.3 Contenuto ed Ammissibilità della segnalazione

In relazione al contenuto della segnalazione, possono essere comunicate informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove), riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs. 8/6/2001 n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato dall'Ente. Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiari, oltre ai dati del segnalante e il recapito a cui il gestore deve dare comunicazione, anche:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (con una descrizione dettagliata dei fatti oggetto della segnalazione e delle modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti);
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione ovvero ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere **ritenuta inammissibile** per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

5.4 Fasi dell'istruttoria

Il gestore della segnalazione procede alla verifica, analisi e valutazione della fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute; attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste; audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

Tale attività di istruttoria e di accertamento spetta esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente.

Inoltre, anche durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, vige l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, il gestore della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, provvederà ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

A tali soggetti andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti dalla normativa e sanzionati dal Sistema Disciplinare.

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e comunicare l'esito al Consiglio di Amministrazione per i relativi seguiti. Infatti, al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

5.5 *Riscontro al segnalante e tempi di esecuzione*

Il gestore della segnalazione:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
 - mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
 - dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
 - fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla ricezione della segnalazione.
- Tutte le informazioni sul canale di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne nonché sul canale, procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni esterne sono pubblicate sul sito internet della società.

6 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

6.1 *Modalità di accesso*

Il d.lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno all'Ente gestito da ANAC Autorità nazionale anticorruzione. Il link per accedere al canale di segnalazione gestito dall'ANAC è il seguente:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

	MODELLO 231 SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	PG
--	--	-----------

6.2 Presupposti per la segnalazione esterna

I presupposti per la presentazione di una segnalazione al canale pubblico derivano dal verificarsi di una delle seguenti possibili circostanze:

- a) la persona segnalante ha già fatto ricorso al canale interno aziendale, ma la segnalazione non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati (ad es. il segnalante non ha ricevuto l'avviso di presa in carico della segnalazione entro sette giorni, oppure non ha ricevuto riscontro entro novanta giorni)
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace seguito, o che dalla segnalazione possa determinarsi il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.3– Segnalazione di atti di ritorsione

Le persone che ritengono di aver subito atti di ritorsione possono segnalare tali circostanze alle autorità nazionali competenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni.